

## **Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nella Distribuzione Intermedia Farmaceutica 11/02/2003**

**L'anno 2003, il giorno 11 del mese di febbraio in Roma**

tra

**L'Associazione Distributori Farmaceutici ADF** rappresentata dal Presidente Dott.ssa Ornella Barra e dal Vice Presidente Dott. Piero Navarra

La **Federfarma Servizi** rappresentata dal Consigliere di Presidenza Dott. Paolo Tagliavini

con l'assistenza della **CONFCOMMERCIO** nella persona del responsabile dell'Aera Legislazione d'Impresa Dott. Alessandro Vecchietti e del responsabile del Settore Lavoro Dott. Luigi De Romanis da una parte

e

la **FILCAMS - CGIL**, rappresentata dal Segretario Nazionale Luigi Coppini

la **FISASCAT-CISL**, rappresentata dal Segretario Nazionale Giovanni Pirulli

la **UILTuCS-UIL**, rappresentata dal Segretario Nazionale Antonio Vargiu

**si stipulata**

la presente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica.

Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica

Roma 11 febbraio 2003

-

**Premesso:**

*che gicon le delibere del 22. 12.1994, del 2.2.1995 del 5.10.1995 e 17.10.1996 la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra primariamente fra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge, si veda lart. 1, l. n. 146/90 come modificata dalla legge n.83/2000 in cui si individuano come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento del diritto alla persona, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla salute ed allart. 1.2. lett. b) della medesima legge dove vengono esplicitamente richiamati i servizi volti allapprovvigionamento di beni di prima necessit tra cui con ogni evidenza, i farmaci;*

*che la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero con delibera del 17.9.1992, verb. n. 75 ha valutato idoneo laccordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato tra la Federazione*

*Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte Annonarie e Farmaceutiche (FIAMCLAF) e le OO.SS: Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS-UIL il 31.3.1992 applicabile per le farmacie municipalizzate e che resta ancora da definire una regolamentazione dello sciopero per le farmacie private pi volte auspicata dalla Commissione;*

*che la commissione ha emanato una Proposta di Regolamentazione farmacie private con delibera n. 02/153*

*Le parti,*

Preso atto che:

**Lanno 2003, il giorno 11 del mese di febbraio in Roma**  
**tra**

**LAssociazione Distributori Farmaceutici ADF** rappresentata dal Presidente Dott.ssa Ornella Barra e dal Vice Presidente Dott. Piero Navarra

La **Federfarma Servizi** rappresentata dal Consigliere di Presidenza Dott. Paolo Tagliavini

con lassistenza della **CONFCOMMERCIO** nella persona del responsabile dellAera Legislazione dImpresa Dott. Alessandro Vecchietti e del responsabile del Settore Lavoro Dott. Luigi De Romanis da una parte  
**e**

la **FILCAMS - CGIL**, rappresentata dal Segretario Nazionale Luigi Coppini

la **FISASCAT-CISL**, rappresentata dal Segretario Nazionale Giovanni Pirulli

la **UILTuCS-UIL**, rappresentata dal Segretario Nazionale Antonio Vargiu

**si stipulata**

la presente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica.

## Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica

Roma 11 febbraio 2003

-

### **Premesso:**

che con le delibere del 22. 12. 1994, del 2.2. 1995 del 5.10. 1995 e 17. 10. 1996 la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra primariamente fra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge, si veda lart. 1, l. n. 146/90 come modificata dalla legge n.83/2000 in cui si individuano come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento del diritto alla persona, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla salute ed allart. 1.2. lett. b) della medesima legge dove vengono esplicitamente richiamati i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessit tra cui con ogni evidenza, i farmaci;

che la Commissione di garanzia per il diritto di sciopero con delibera del 17.9.1992, verb. n. 75 ha valutato idoneo l'accordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte Annonarie e Farmaceutiche (FIAMCLAF) e le OO.SS: Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILTUCS-UIL il 31.3.1992 applicabile per le farmacie municipalizzate e che resta ancora da definire una regolamentazione dello sciopero per le farmacie private pi volte auspicata dalla Commissione;

che la commissione ha emanato una Proposta di Regolamentazione farmacie private con delibera n. 02/153

*Le parti,*

Preso atto che:

- L'attività di distribuzione intermedia di prodotti medicinali riconosciuta dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero come pubblico servizio.
- Tale attività riguarda la fornitura dei farmaci a tutte le Farmacie private e pubbliche dislocate capillarmente sul territorio nazionale, nonché Farmacie ospedaliere, ASL e suoi Presidi, Ospedali, Case di Cura e di Riposo ed altri Enti autorizzati ad erogare prestazioni farmaceutiche.
- Le aziende distributrici farmaceutiche svolgono, ciascuna nel proprio ambito territoriale, un ruolo sociale in un settore primario quale la salute della collettività

Convengono che

- Il presente accordo applicabile alle aziende della distribuzione intermedia del farmaco che applicano ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi.
- L'obiettivo del presente accordo quello di assicurare la possibilità alle aziende distributrici di svolgere servizio minimale d'interesse vitale per la collettività senza voler ledere in alcun modo il diritto di sciopero dei lavoratori.
- Il presente accordo costituisce parte integrante del complesso normativo, unitario ed inscindibile rappresentato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi.

### **Art. 1 - Campo di applicazione**

La presente regolamentazione si applica per l'attività di servizio di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa, assicurata alle Farmacie da parte delle Aziende di distribuzione dei medicinali all'ingrosso, per i prodotti che abbiano valenza curativa.

### **Art. 2 - Tentativo preventivo di conciliazione.**

Ai sensi dell'art. 2, c. 2, della legge n. 146/90, prima della proclamazione dello sciopero, le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione dell'allegata procedura di raffreddamento e di conciliazione stabilite dal presente accordo.

### **Art. 3 - Proclamazione e preavviso.**

L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro preceduta da una specifica proclamazione scritta,

contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonché l'indicazione dell'astensione territoriale della stessa.

La proclamazione scritta trasmessa, a cura del competente livello sindacale, con un preavviso di almeno 10 giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/90.

In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta fatta pervenire dalle OO.SS. Nazionali alle Associazioni nazionali datoriali di categoria che provvedono a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le OO.SS. sono tenute ad osservare un preavviso di almeno 12 giorni.

#### **Art. 4 - Durata.**

Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non può superare la durata di una giornata di lavoro.

Le astensioni successive alla prima e relative alla stessa vertenza non possono superare la durata di due giornate di lavoro.

Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero - di durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgono in un unico periodo di durata continuativa e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno in modo da contenere al minimo possibile i disagi per l'utenza.

Non sono consentiti scioperi articolati per reparto o per singole mansioni operative.

#### **Art. 5 - Intervallo tra successive astensioni dal lavoro.**

Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva assicurato un intervallo di almeno 3 giorni.

#### **Art. 6 - Sospensione dello sciopero.**

Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità dichiarati dall'autorità competente, tali da richiedere la ripresa immediata del servizio.

#### **Art. 7 - Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 6, della legge n. 146/90, l'impresa, almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, in relazione alla proclamazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi. L'impresa ha altresì l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di Garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revocche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonché le cause di insorgenza dei conflitti.

Le inadempienze di cui ai commi 1 e 3 sono sanzionate a norma dell'art. 4 commi 4 e seguenti della legge n. 146/90.

Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalità della ripresa del servizio, come indicati nella proclamazione dello sciopero.

#### **Art. 8 Franchigie**

Lo sciopero non può essere proclamato per il giorno seguente la domenica o una festività

#### **Art. 9- Prestazioni indispensabili**

Si considerano indispensabili, ai fini della tutela della salute della collettività le attività di fornitura dei farmaci di rilevanza curativa dichiarati indispensabili sulla base degli ordini delle farmacie destinatarie delle forniture, ivi compreso il servizio di trasporto per la consegna di quanto richiesto dalle farmacie stesse.

Tali prestazioni, da erogare in caso di sciopero, saranno definite tra le parti a livello aziendale o territoriale entro sei mesi dalla delibera di idoneità della Commissione di Garanzia.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo in sede aziendale o territoriale, saranno automaticamente adottate le procedure di raffreddamento di cui al presente accordo.

#### **Art. 10 - Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni indispensabili.**

A) Le prestazioni indispensabili di cui al precedente art. 9, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione.

L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative

quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma entro 20 giorni dall'accordo sulle prestazioni indispensabili.

Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa oggetto di informazione e di confronto preventivo tra l'impresa stessa e la RSU, o, in mancanza, le RSA, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente.

In caso di rilevante dissenso, le parti potranno adire alle procedure di conciliazione di cui al presente accordo.

Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili. In tal caso, l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti.

Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi all'individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni.

B) Ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni stesse sono i seguenti:

a) ordine alfabetico per categorie omogenee di lavoratori professionalmente idonei a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alle prestazioni da erogare;

b) individuazione prioritaria dei lavoratori che, nella rotazione secondo l'ordine alfabetico, non sono stati utilizzati in precedenti astensioni, a partire dalla data di applicazione del presente Codice di regolamentazione.

Non sono inseriti nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, di cui al comma precedente, i lavoratori o in riposo o in ferie qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti. In occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto. Non sono inseriti, altresì nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, i rappresentanti della RSU, ovvero, in mancanza, delle RSA e/o delle OO.SS. proclamanti lo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche del servizio e delle tutele di cui all'art. 10.

L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente Codice di regolamentazione.

I preposti aziendali o i loro sostituti provvedono ad affiggere nei luoghi di lavoro l'elenco del personale inserito nel piano delle prestazioni indispensabili almeno 5 giorni di calendario prima dello sciopero, con indicazione dei nominativi del personale stesso e i compiti specifici relativi alla copertura delle prestazioni di cui all'art. 9. Qualora alla data dello sciopero i lavoratori indicati nel piano dei servizi risultino assenti per malattia o infortunio, l'impresa procederà a chiamare i dipendenti immediatamente successivi in elenco, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

L'impresa darà tempestiva comunicazione alla RSU o, in mancanza, alle RSA, degli adempimenti di cui ai tre commi precedenti, consegnando altresì alle stesse copia dell'elenco del personale inserito nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili.

### ***Art. 11 - Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.***

Il personale di cui al precedente art. 10 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonché la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

## ***PROCEDURA DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 146/90.***

### ***Art. 1.***

Fermo restando che l'interpretazione delle norme del c.c.n.l. e degli accordi nazionali di competenza esclusiva delle parti nazionali stipulanti secondo le modalità specificate dal c.c.n.l. medesimo, le controversie collettive - con esclusione di quelle relative ai provvedimenti disciplinari - sono soggette alla seguente procedura di raffreddamento e conciliazione, finalizzata alla prevenzione e/o alla composizione dei conflitti.

### ***Art. 2.***

#### ***A) Livello aziendale***

La titolarità dell'iniziativa di attivare, a livello aziendale, la presente procedura, riservata alla RSU, o, in

mancanza, alle RSA, unitamente alle OOSS territoriali, firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalimente, cui sia stato conferito specifico mandato.

La richiesta di esame della questione che causa della controversia collettiva formulata dalla RSU o, in mancanza, dalle predette RSA, unitamente alle OOSS territoriali, tramite la presentazione alla Direzione Aziendale, di apposita domanda che deve contenere l'indicazione dei motivi della controversia collettiva e/o della norma del c.c.n.l. o dell'accordo collettivo nazionale o aziendale in ordine alla quale si intende proporre reclamo.

Entro 2 giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione Aziendale convoca la RSU o, in mancanza, le RSA, unitamente alle OOSS territoriali, per l'esame di cui al comma precedente.

Questa fase dovressere ultimata entro cinque giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarrimesso in copia alla associazioni datoriali e sindacali territoriali per lattivazione della commissione prevista dallente bilaterale territoriale.

#### *B) Livello Bilaterale territoriale*

Entro 2 giorni dalla data del ricevimento del verbale di mancato accordo in sede aziendale, i rappresentanti dell'Associazione Datoriale convocano le competenti strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato aziendalimente, presso lente bilaterale, per l'esame della questione che causa della controversia collettiva.

Tale fase dovrterminare entro 2 giorni successivi al primo incontro con la redazione di uno specifico verbale che, in caso di mancato accordo, sarrimesso in copia al superiore livello nazionale.

#### *C) Livello nazionale*

Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l'Associazione Datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali dicategoria presso lente bilaterale, per l'esame della questione che causa della controversia collettiva.

Tale fase ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con la redazione di uno specifico verbale conclusivo dell'intera procedura.

### **Art. 3.**

Al fine di garantire la continuitdel servizio, l'attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l'autoritgiudiziaria sulla questione oggetto della controversia nda parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di qualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima.

### **Art. 4.**

Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all'art. 2, lettera A), lettera B), lettera C), la presente procedura ultimata. Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del termine relativo, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

### **Art. 5.**

I soggetti competenti per livello a svolgere l'esame della questione che causa della controversia collettiva hanno comunque facolt in coerenza con il fine di cui all'art. 1, di prorogarne, per iscritto, di comune accordo, il relativo termine di durata.

### **Art. 6.**

Ognuno dei soggetti competenti a svolgere l'esame della questione che causa della controversia collettiva a livello territoriale ha altresfacolt di non esperire il superiore livello, dandone comunicazione alle Organizzazioni nazionali datoriali e sindacali. In tal caso, la presente procedura ultimata, e, conseguentemente, a partire dal giorno seguente la data di conclusione dell'esame della predetta questione, la disposizione di cui all'art. 3 cessa di trovare applicazione.

### **Art. 7.**

Le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 146/90 in merito alla definizione della procedura contrattuale di raffreddamento e di conciliazione delle controversie collettive, la quale deve essere osservata in ogni caso da tutte le parti interessate.

### **Art. 8.**



Fatte salve le disposizioni degli Accordi Interconfederali relativi alle procedure di rinnovo del c.c.n.l. nei casi di controversia collettiva di competenza delle oo.ss. nazionali la procedura di raffreddamento e conciliazione, da seguire ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 146/90, la seguente:

- 1) entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di incontro formulata dalle oo.ss. nazionali, le associazioni nazionali datoriali convocano le relative segreterie per l'esame della questione che causa della controversia collettiva.
- 2) Questa fase si esaurisce entro i 7 giorni successivi al primo incontro.
- 3) Qualora le parti non convengano di prorogarne i termini di durata, la procedura ultimata.
- 4) Qualora il soggetto competente a promuovere la convocazione non vi ottemperi nei termini suddetti la presente procedura da considerarsi ultimata.
- 5) Per l'intera durata della procedura, resta fermo quanto previsto dal precedente art. 3.